

# I diritti degli animali in prospettiva comparata

di Fiore Fontanarosa

**Abstract: Animal rights in a comparative perspective** - The animal law refers to the legal rules aimed at regulating the relationships between animals and humans. The paper aims to recognize animal rights through the study of constitutional and private law of the most important Western Legal Tradition Countries, to verify whether it is possible to attribute legal subjectivity to animal beings. To verify this possibility, the essay will also take into consideration the main judgments issued in the field of animal law. Finally, the paper aims to ascertain whether animals, in addition to being rights holders, can also be subject to legal duties.

**Keywords:** Animal law; Legal subjectivity; Animal sentience; Comparative law; Constitutional law.

## 1. Premessa

Negli ultimi decenni il dibattuto tema culturale del rapporto tra gli esseri umani e gli animali ha acquistato crescente importanza, sia sul piano teorico, che su quello pratico. Dal punto di vista strettamente giuridico, la nascita della disciplina legale a protezione degli animali sembra essere il frutto di una nuova ideologia, affermatasi dapprima in Europa e nel Nuovo Continente e poi transitata in Italia, volta a sostenere l'esistenza di un dovere in capo alla specie umana di cura e protezione nei confronti delle specie non umane<sup>1</sup>. Nell'ambito della dottrina, anche di quella giuridica, alcuni hanno intravisto una evoluzione normativa protesa nella direzione di attribuire all'animale una qualche sorta di (pur relativa) soggettività giuridica<sup>2</sup>. Si parla, a tal proposito, del c.d. "diritto animale" o, più correttamente, di "diritto degli animali", inteso come l'insieme di norme orientate a disciplinare i rapporti tra gli animali e l'uomo, con particolare riguardo ai diritti dei primi e ai doveri del secondo nei riguardi degli esseri non umani<sup>3</sup>.

L'obiettivo del presente scritto è quello di verificare se sia possibile

---

<sup>1</sup> G. MARTINI, *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di 'giuridificazione' dell'interesse alla loro protezione*, in *Riv. critica dir. privato*, 2017, 121 s.

<sup>2</sup> V. per tutti P. ZATTI, *La compagnia dell'animale*, in P. CENDON (ed.), *Il diritto delle relazioni affettive*, vol. 3, Padova, 2005, 2021.

<sup>3</sup> G. SETTANNI, M. RUGGI, *Diritto animale, diritto degli animali e diritti degli animali. L'auspicio di un intervento riorganizzativo del legislatore tra esigenze sociali e necessità giuridiche di sistema*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2019, 1, 485 ss., 494; F. BARZANTI, *La tutela del benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in *Dir. Unione europea*, 2013, 49 ss.

parlare degli animali (intesi sia come categoria, sia nella singolarità di ciascuna specie) come soggetti di imputazione di posizioni giuridiche, piuttosto che come oggetti di disciplina giuridica. Si proverà a comprendere se nel contesto giuridico straniero si rinvenga una nozione di ‘soggettività animale’. Si analizzerà dunque la legislazione, sia quella costituzionale, che quella ordinaria, dei principali Paesi di *civil law* e di *common law* in *subiecta materia*, dando conto, di volta in volta, della concezione accolta dai vari ordinamenti in ordine alla qualificazione, in termini di soggetto giuridico o di oggetto del diritto, degli esseri animali. Tale analisi pare necessaria al fine di svolgere talune considerazioni di carattere comparatistico, nonché nell’ottica di introdurre il discorso sulla possibilità di attribuire una soggettività agli animali; questione per la cui soluzione, oltre all’analisi del dettato legislativo, pare indispensabile la disamina delle sentenze, soprattutto quelle provenienti dagli Stati Uniti d’America e dal Sud America, nelle quali i giudici hanno avuto occasione di esprimersi sulla posizione che l’animale riveste nel panorama normativo e, dunque, sulla possibilità, o meno, di considerarlo in termini di soggetto giuridico. Inoltre, si tenterà di verificare se gli animali, oltre ad essere titolari di diritti, possano anche essere destinatari di doveri giuridici e se l’aumento del numero dei diritti degli animali stia conducendo alla crescente imposizione di obblighi a carico dei loro padroni. Pare opportuno fin d’ora precisare che gli spunti più innovativi nella materia *de qua* non provengono dal legislatore, bensì dalla giurisprudenza, la cui analisi risulta dunque necessaria ove si voglia, non solo rispondere alle domande poste in premessa quanto, soprattutto, tentare di individuare le possibili traiettorie che il diritto animale, *rectius* il diritto degli animali, potrebbe seguire negli anni futuri.

## **2. La tutela costituzionale degli animali: un’analisi comparata**

A livello europeo il riconoscimento costituzionale della tutela degli esseri animali ha avuto una consacrazione solo in poche Carte Costituzionali quali, ad esempio, quella svizzera e quella tedesca. In particolare, la Svizzera è stato il primo Paese a riconoscere, nel 1999, in una Costituzione, la soggettività giuridica degli animali. La normativa costituzionale elvetica può riassumersi in una previsione sulla competenza, anche se pone un dovere di intervento a carico della Confederazione. Infatti, l’esecuzione delle prescrizioni legislative dettate a livello centrale spetta ai Cantoni, salvo che la legge non la riservi alla stessa Confederazione. In particolare, la Costituzione federale della Confederazione svizzera contiene alcune norme volte a proteggere gli animali con specifico riguardo alla loro conservazione, riservando alla Confederazione il diritto di legiferare in materia di tutela e detenzione di quest’ultimi, nonché in tema di sperimentazione animale. La Costituzione svizzera dedica ben tre articoli alla materia *de qua*. Il riferimento più importante è contenuto nell’art. 80, rubricato ‘Protezione degli animali’. Tale norma ha identificato l’animale come destinatario di un diritto a fronte di doveri dell’uomo. La norma prende in considerazione diversi profili del

rapporto uomo/animale: non solo quello relazionale-affettivo, ma anche quelli relativi all'utilizzo di animali per attività lucrative e di ricerca<sup>4</sup>. Si tratta di una norma che affronta il problema della tutela degli animali ad ampio spettro, seppur nell'ottica prevalentemente gius-pubblicistica<sup>5</sup>. La norma di cui all'art. 80 della Costituzione è molto analitica ed ha costituito il fondamento per l'adozione di una significativa legislazione in tema di protezione degli animali<sup>6</sup>, sebbene presenti il difetto di non fornire, quantomeno esplicitamente, alcun principio direttivo al riguardo<sup>7</sup>. Nel 2009 la Svizzera ha ulteriormente modificato la sua Costituzione al fine di sancire che gli animali non sono equiparati alle cose.

Se la Svizzera è stato il primo Paese europeo a riconoscere la soggettività giuridica degli animali in una norma costituzionale, la Germania è il Paese europeo che presenta la tradizione più consolidata e risalente nella direzione volta a riconoscere, sia una soggettività giuridica agli animali, che il loro essere titolari di diritti<sup>8</sup>. Nel 2002 la Germania è stato il primo Paese dell'Unione europea a prevedere, nella propria Costituzione, la tutela dell'animale in quanto tale. In realtà, già nel 1993 nella Costituzione di alcuni Lander l'animale era stato considerato quale "creatura giuridica", il che aveva determinato il superamento della contrapposizione tra soggetto e oggetto<sup>9</sup>. Tuttavia, solo nel 2002 un emendamento ha introdotto nella Costituzione federale tedesca una norma la quale prevede che tra i compiti dello Stato vi è quello di proteggere gli animali<sup>10</sup>, il che ha segnato la consacrazione, a livello costituzionale, dei diritti di quest'ultimi<sup>11</sup>. Ora, tra i primi commentatori della novella costituzionale vi è chi ha sottolineato come la categoria dei diritti degli animali sia indeterminata nei suoi contorni, a causa della genericità della formula utilizzata nell'art. 20a GG (Grundgesetz), dalla cui esegesi può comunque essere individuato un nucleo minimo di tutela rappresentato dal diritto alla non sofferenza degli animali;

<sup>4</sup> Il testo così recita: «Protezione degli animali: (1) La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali. (2) Disciplina in particolare: a. la detenzione e la cura di animali; b. gli esperimenti e gli interventi su animali vivi; c. l'utilizzazione di animali; d. l'importazione di animali e di prodotti animali; e. il commercio e il trasporto di animali; f. l'uccisione di animali. (3) L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riserva alla Confederazione».

<sup>5</sup> D. CERINI, *Animali (diritto degli)* (voce), in *Digesto IV*, Disc. priv., Sez. civ., Aggiornamento, diretto da R. SACCO, Milano, 2013, 60.

<sup>6</sup> Si pensi alla legge del 1978 (modificata nel 1991) e alla relativa ordinanza del 1981, che hanno introdotto un obbligo di autorizzazione per gli esperimenti scientifici dolorosi sui vertebrati, limitandoli all'indispensabile.

<sup>7</sup> Così R. ORRÙ, *Il vento dei "nuovi diritti" nel Grundgesetz tedesco ora soffia anche sugli animali?*, in *Dir. pubbl. comp. europ.*, 2002, 1140.

<sup>8</sup> D. CERINI, *op. cit.*, 58.

<sup>9</sup> Nel 1973, per effetto della modifica dell'art. 25bis della Costituzione tedesca (ora art. 80 della nuova Costituzione del 1999), la legislazione sulla protezione degli animali era divenuta di competenza federale.

<sup>10</sup> Il testo novellato dell'art. 20a GG ora recita come segue: «Lo Stato, tenendo conto della sua responsabilità verso le generazioni future, protegge le basi naturali della vita (umana) e animale mediante il potere legislativo nel quadro dell'ordinamento costituzionale e, sulla base della legge e del diritto, mediante il potere esecutivo e quello giurisdizionale».

<sup>11</sup> In tema v. R. ORRÙ, *op. cit.*, 1138.

nello specifico, qualunque interesse umano (economico, religioso, medico-scientifico, ecc.) potrà prevalere sull'interesse degli animali alla non sofferenza solo a seguito di un opportuno bilanciamento. In ogni caso, l'applicazione concreta di tale diritto dovrebbe avvenire alla luce del principio di proporzionalità, il cui utilizzo è necessario per correlare la dignità umana con quella animale, anche in virtù del fatto che la nuova previsione costituzionale parrebbe riferirsi all'intero genere animale e che il concetto di dignità animale non può applicarsi senza tener conto delle varie specie<sup>12</sup>.

Dal punto di vista della forza giuridica, il legislatore costituzionale tedesco ha inteso introdurre una norma essenzialmente programmatica. L'art. 20a del Grundgesetz rappresenta uno *Staatsziel*, ossia una norma di scopo che non dà luogo al sorgere immediato di posizioni giuridiche soggettive di vantaggio immediatamente azionabili dai privati, né offre ai comitati per la difesa degli animali la possibilità di agire in giudizio<sup>13</sup>. Invero, i destinatari della norma sono i poteri statali, in particolare gli organi costituzionali, i quali devono mettere in campo azioni volte alla protezione degli animali, liberi di scegliere i tempi dell'intervento e le modalità utilizzabili per raggiungere l'obiettivo della protezione di questi "esseri viventi"<sup>14</sup>. In particolare, l'art. 20a GG, lungi dall'offrire una protezione (diretta) ai diritti degli animali, avrebbe lo scopo di 'guidare' il legislatore nella elaborazione della pertinente normativa di settore, nonché la magistratura, particolarmente quella costituzionale, orientando l'attività ermeneutica di quest'ultima allorché vengano in gioco interessi contrastanti riguardanti, al contempo, gli esseri umani e quelli animali<sup>15</sup>. Del resto, si è evidenziato come la modifica costituzionale dell'art. 20a GG avrebbe reso necessario l'emanazione di una legislazione ordinaria e ciò sia per specificare meglio il contenuto dei diritti degli animali, sia per facilitare il lavoro dell'interprete nell'opera di bilanciamento tra i contrapposti interessi umani e quelli animali<sup>16</sup>.

<sup>12</sup> R. ORRÙ, *op. cit.*, 1139, secondo il quale sebbene l'interesse ad evitare la sofferenza accomuna gli esseri umani e quelli animali e il concetto di sofferenza varia in funzione dell'intensità con cui si manifesta e non del soggetto che la subisce, tuttavia le categorie elaborate per integrare il concetto di "dignità umana" non potrebbero essere applicate *sic et simpliciter* a quello di "dignità animale".

<sup>13</sup> E. BUOSO, *La tutela degli animali nel nuovo art. 20a del Grundgesetz*, in *Quaderni costituzionali*, 2003, 371 s.; R. ORRÙ, *op. cit.*, 1140.

<sup>14</sup> E. BUOSO, *op. cit.*, 372; R. ORRÙ, *op. cit.*, 1140 s., il quale sottolinea come, sebbene la norma in discorso abbia una valenza sostanzialmente programmatica, essa è comunque in grado di produrre, di per sé, taluni effetti sul piano giuridico poiché arricchisce la tavola dei valori costituzionali; ciò comporta che la giurisprudenza, primariamente quella costituzionale, deve svolgere un delicato compito di bilanciamento tra i diversi valori affermati nella Carta fondamentale.

<sup>15</sup> R. ORRÙ, *op. cit.*, 1140, 1142.

<sup>16</sup> In tal senso R. ORRÙ, *op. cit.*, 1143, secondo il quale gli interessi animali ben possono confliggere con quelli umani, quali la libertà religiosa, la libertà di ricerca scientifica e di insegnamento, la libertà di scelta e di esercizio della propria professione, essendo tutti valori costituzionalmente tutelati. In tema v. D. CERINI, *op. cit.*, 59, secondo la quale l'attuazione pratica dell'art. 20a GG, a dieci anni circa dalla sua entrata in vigore, non aveva ancora mostrato la sua forte carica innovativa.

Nell'ambito dell'Unione europea gli altri Paesi che sanciscono, a livello costituzionale, la protezione degli animali sono la Slovenia (Costituzione del 1991), l'Austria (Costituzione del 2013), il Lussemburgo, la cui Carta fondamentale del 2007, all'art. 11-*bis*, co. 2, statuisce che lo Stato promuove la protezione e il benessere degli animali<sup>17</sup> e, seppur in maniera indiretta, il Portogallo, la cui Costituzione del 1976, all'art. 228, riconosce alle Regioni autonome insulari delle Azzorre e di Madeira competenza legislativa in materia di «sanità pubblica, animale e vegetale».

Pure nelle Carte fondamentali di taluni Paesi extraeuropei si riscontrano dei riferimenti normativi agli animali sebbene, il più delle volte, si tratti di norme giuridiche che li proteggono 'indirettamente': si pensi, tra gli altri, alla Costituzione del Kenya del 1992 (art. 75.6) e alla Costituzione della Nigeria del 1999 (art. 44.2.f), le quali prevedono la possibilità della requisizione forzata di beni qualora questi risultino nocivi per la salute degli esseri umani, degli animali e dei vegetali<sup>18</sup>. Invece, in altri casi il richiamo alla tutela degli animali, pur essendo parte di una più generale tutela dell'ambiente, ha portata più ampia introducendo precisi doveri a carico dei privati e dei pubblici poteri: si pensi alla Costituzione dell'India del 1950 che, all'art. 51A, lett. g), introdotto nel 1974, statuisce che i cittadini hanno il dovere di «proteggere e migliorare l'ambiente naturale inclusi le foreste, i laghi, i fiumi e la vita selvatica e avere compassione per le creature viventi»<sup>19</sup>. Inoltre, la Carta fondamentale indiana, all'art. 48, impone allo Stato di adottare misure «al fine di preservare e migliorare le razze e proibire la macellazione delle mucche e dei vitelli e dell'altro bestiame da latte e da tiro»; si tratta di una forma di protezione degli animali che ben si comprende alla luce della cultura e dell'economia del Paese<sup>20</sup>. Un'altra Carta Costituzionale che merita menzione è quella brasiliana, del 1988, la quale, all'art. 225.1.VII, statuisce che i pubblici poteri, al fine di assicurare l'effettività del diritto ad un ambiente ecologicamente equilibrato e alla sua preservazione per le generazioni presenti e future, hanno il dovere di «proteggere la fauna e la flora, essendo vietate, secondo la legge, le pratiche che mettono in pericolo le loro funzioni ecologiche, provocano l'estinzione della specie o sottopongono gli animali a crudeltà». Tale norma, dalla forte connotazione programmatica, così come quella contenuta nella Carta fondamentale indiana, si avvicina alla previsione costituzionale tedesca<sup>21</sup>.

Nel nostro Paese, come avviene del resto per la maggior parte degli Stati europei, manca un riferimento esplicito agli animali nella Carta

---

<sup>17</sup> In tema v. A. VALASTRO, *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, in *Quaderni costituzionali*, 2006, 67 ss.

<sup>18</sup> Sul punto v. R. ORRÙ, *op. cit.*, 1140.

<sup>19</sup> R. ORRÙ, *op. cit.*, 1141, il quale sottolinea come il rispetto della dignità animale è equiparato ad altri doveri di primaria importanza per la convivenza associata, quali: il dovere di osservare la Costituzione e di rispettarne i suoi ideali e le sue istituzioni; il dovere di sostenere e proteggere la sovranità, l'unità e l'integrità dello Stato indiano; il dovere di difendere il Paese e prestare il servizio nazionale quando richiesto.

<sup>20</sup> R. ORRÙ, *ibidem*.

<sup>21</sup> R. ORRÙ, *ibidem*.

Costituzionale<sup>22</sup>. In effetti, la Costituzione italiana non prende in considerazione l'animale, né come soggetto, né quale oggetto di tutela giuridica. Tuttavia, alcuni hanno individuato un referente normativo nell'art. 117, co. 2, lett. s), Cost., secondo cui spetta alla potestà esclusiva dello Stato la «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali»; in proposito, si è sostenuto che la protezione degli animali sarebbe funzionale a garantire l'equilibrio degli ecosistemi di cui anche l'uomo è parte<sup>23</sup>. Altri, invece, partendo dal presupposto che il rapporto tra esseri umani e animali costituisce parte inseparabile dei doveri inderogabili di solidarietà, hanno fatto riferimento all'art. 2 Cost., per il quale deve garantirsi l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, doveri che attengono, non solo alle prerogative dei diritti dell'uomo, ma tengono conto di rapporti più estesi entro i quali l'uomo opera e si muove (ambiente, territorio, natura)<sup>24</sup>; rapporti nell'ambito dei quali ben possono rientrare le relazioni che legano l'essere umano a quello animale<sup>25</sup>. Dunque, l'art. 2 della Costituzione 'consentirebbe' l'ingresso, a livello costituzionale, dei nuovi diritti fondamentali degli animali e tale processo potrebbe essere eventualmente agevolato dall'attività interpretativa della giurisprudenza costituzionale, secondo un percorso che ricalcherebbe quello già seguito dalla materia ambientale<sup>26</sup>.

In mancanza di un esplicito riferimento costituzionale agli animali, alcuni hanno proposto l'inserimento, all'interno dell'art. 9 Cost., del principio secondo cui gli animali sono esseri senzienti<sup>27</sup> e la Repubblica ne promuove e garantisce la vita, la salute e un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche<sup>28</sup>, mentre altra parte della dottrina ha proposto il riconoscimento, sempre a livello costituzionale, della dignità degli esseri animali<sup>29</sup>. In primo luogo, tale modifica produrrebbe una mutazione del

<sup>22</sup> C.M. MAZZONI, *La questione dei diritti degli animali*, in *Riv. critica dir. privato*, 2011, 514.

<sup>23</sup> G. GLADIO, *Costituzione e tutela degli animali*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 27 aprile 2004; S. MICHELAGNOLI, *Legittimo il sequestro preventivo di animali domestici*, in *Dir. pen. e proc.*, 2017, 1381 ss.

<sup>24</sup> In merito al rapporto tra uomo, animale e ambiente v. le considerazioni svolte da G. GEMMA, *Costituzione e diritti degli animali*, in *Quaderni costituzionali*, 2004, 616.

<sup>25</sup> V. VADALÀ, *Prospettazione storico-evolutiva dei diritti degli animali*, in *Giust. civ.*, 2017, 569; C.M. MAZZONI, *La questione dei diritti degli animali*, in S. CASTIGNONE, L. LOMBARDI VALLAURI (eds.), *La questione animale*, in *Trattato di biodiritto*, diretto da S. RODOTÀ, P. ZATTI, Milano, 2012, 292; Id., *La questione dei diritti degli animali*, in *Riv. critica dir. privato*, cit., 515.

<sup>26</sup> C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, in *Contratto e impr.*, 2020, 552.

<sup>27</sup> La senzietà fa riferimento alla capacità degli animali o, quantomeno, di alcuni di essi di sentire, percepire, dal punto di vista soggettivo, la vita e quindi avere una 'coscienza', la quale può essere definita come la capacità di sentire ciò che sta accadendo. In tema v. G.L. FRANCIONE, *Animal Welfare and the Moral Value of Nonhuman Animals Law*, in *6 Law Cul. Humanit.* 1, 24 ss. (2010).

<sup>28</sup> G. SETTANNI, M. RUGGI, *op. cit.*, 490.

<sup>29</sup> Sul punto v. S. MICHELAGNOLI, *op. cit.*, 1387 s., il quale evidenzia i 'benefici' derivanti da un eventuale riconoscimento costituzionale della dignità degli animali: gli interessi dell'animale, quale essere senziente, solo dopo un oculato bilanciamento potrebbero essere lecitamente sacrificati, ma non completamente vanificati. Si rammenti che, in proposito, sono stati depositati numerosi disegni di legge che hanno proposto l'inserimento della dignità dell'animale all'interno dell'art. 9 della Costituzione.

concetto di soggettività sotteso all'intero impianto costituzionale; un concetto ritenuto non più di esclusiva pertinenza umana, bensì accolto nella propria intrinseca complessità in quanto articolato su livelli differenziati<sup>30</sup>; la soggettività animale verrebbe così assunta nel catalogo dei beni fondamentali<sup>31</sup>. Il riconoscimento costituzionale della dignità degli animali rappresenterebbe l'unica strada per modificare lo "status" degli animali, da *res* a soggetti, il tutto nell'ambito di un'ottica biocentrica<sup>32</sup> e senza, al contempo, intaccare la specificità dei diritti dell'uomo<sup>33</sup>; il tutto, ovviamente, senza portare alla configurazione di uno status costituzionale di parità fra la specie umana e quella animale<sup>34</sup>. In secondo luogo, la costituzionalizzazione del principio di rispetto degli animali ridurrebbe notevolmente la discrezionalità del legislatore con riferimento, non tanto al contenuto della normativa di attuazione quanto, ancor prima, all'opportunità o necessità dell'intervento legislativo<sup>35</sup>. Tuttavia, un'altra parte della dottrina ritiene che una modifica costituzionale non sarebbe 'decisiva' o indispensabile al fine di garantire (o accrescere) la protezione degli animali. Questo perché nella materia *de qua* una adeguata interpretazione giurisprudenziale<sup>36</sup> ed alcuni mirati interventi legislativi sarebbero più che sufficienti ad assicurare la protezione giuridica degli animali<sup>37</sup>. Anche altri ritengono che la consacrazione all'interno della Carta Costituzionale dei diritti degli animali, pur avendo il merito di completare (ed attuare) il percorso avviato dall'Unione europea, testimoniato dalla modifica dell'art. 13 TFUE<sup>38</sup>, non possa comunque rappresentare la panacea dei tanti problemi di natura giuridica che investono il rapporto uomo/animale, a tacer del fatto che le norme costituzionali

<sup>30</sup> V. VADALÀ, *op. loc. cit.* Sul punto v. F. RESCIGNO, *De te fabula narratur: i diritti degli esseri animali come parametro di civiltà*, in *Scritti per Luigi Lombardi Vallauri*, vol. 2, Padova, 2016, 1180.

<sup>31</sup> A. VALASTRO, *op. cit.*, 78; Id, *Animali e costituzione*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 27 luglio 2004.

<sup>32</sup> Sul tema del rapporto tra antropocentrismo e biocentrismo v. le considerazioni espresse da M.A. LA TORRE, *La biodiversità come valore e come risorsa*, in S. CASTIGNONE, L. LOMBARDI VALLAURI (eds.), *La questione animale*, cit., 8 ss.

<sup>33</sup> F. RESCIGNO, *L'inserimento della dignità animale in Costituzione: uno scenario di "fantadiritto"*, in S. CASTIGNONE, L. LOMBARDI VALLAURI (eds.), *La questione animale*, cit., 277.

<sup>34</sup> G. GEMMA, *op. cit.*, 617.

<sup>35</sup> A. VALASTRO, *La tutela giuridica degli animali*, cit., 78; Id, *Animali e costituzione*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 27 luglio 2004.

<sup>36</sup> Sul punto v. A. VALASTRO, *ibidem.*, secondo la quale la riforma costituzionale non potrebbe spingersi oltre la fissazione di principi generali, cristallizzando gli strumenti di un bilanciamento fra interessi umani e interessi animali che non possono non essere individuati, caso per caso, sulla base delle norme di legge, come appunto già avviene nelle aule giudiziarie.

<sup>37</sup> Cfr. P. VERONESI, *Gli animali nei recinti della Costituzione, delle leggi e della giurisprudenza*, in *Quaderni costituzionali*, 2004, 620.

<sup>38</sup> Il nuovo art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea così dispone: «Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».

potrebbero anche rimanere “lettera morta”<sup>39</sup>.

L’esame della disciplina costituzionale italiana non parrebbe lasciare molto spazio ad un discorso sui diritti degli animali, relegando quest’ultimi allo *status* di ‘semplici’ cose. In realtà, in materia di tutela degli animali si registrano, nel nostro Paese, notevoli divergenze per quanto concerne le varie branche del diritto. Il sistema giuridico italiano si caratterizza per essere ‘differenziato’ e ‘multilivello’ poiché i diritti degli animali, pur non essendo consacrati a livello costituzionale e di normativa ordinaria, sono invece riconosciuti, talvolta, a livello legislativo regionale e regolamentare comunale<sup>40</sup>. In effetti, in molte leggi regionali l’animale è individuato come destinatario di tutela e dotato di soggettività, il che appare in contrasto con la sua qualificazione civilistica in termini di *res*, essendo assai più vicino al mondo dei soggetti del diritto che non dei meri oggetti<sup>41</sup>. Diversi statuti regionali considerano l’animale come essere senziente al quale debbono essere riconosciuti alcuni diritti fondamentali: si pensi agli statuti delle Regioni Toscana, Lazio e Calabria<sup>42</sup>.

### 3. Aspetti comparatistici della tutela civilistica dell’animale

Il dibattito sociale e culturale, organizzato anche attraverso movimenti associativi, che ha preso piede sin dalla seconda metà del XX secolo, ha incrinato la visione dell’animale in termini di “bene” così conducendo, negli ultimi decenni, ad importanti modifiche legislative, sia a livello nazionale, che sovranazionale. In effetti, alcuni Stati europei, particolarmente quelli dell’area germanica, hanno modificato, non soltanto le Carte Costituzionali, bensì anche i propri codici civili, seguendo un processo di “dereificazione” dell’animale, che ha portato a considerare quest’ultimo quale entità diversa dai beni, con conseguente applicazione delle norme dedicate alle cose solo ove compatibili<sup>43</sup>. I codici civili di alcuni Paesi europei (Austria, Germania, Svizzera), pur affermando la senzietà dell’animale, hanno preferito non attribuirgli una soggettività giuridica, ma soltanto statuire che esso, pur non essendo appunto un soggetto di diritto, non può (più) essere equiparato alle *res*<sup>44</sup>.

Nel 1988 l’ABGB austriaco è stato il primo codice europeo a procedere in tale direzione, seguito, con formula sostanzialmente analoga, dal BGB tedesco, nel 1990, nonché dal codice civile svizzero, nel 2003. La previa affermazione della senzietà degli esseri animali a livello costituzionale ha probabilmente giocato un ruolo importante nella revisione della disciplina codicistica, quantomeno per quanto concerne la Germania e la Svizzera<sup>45</sup>. I

<sup>39</sup> F. RESCIGNO, *De te fabula narratur*, cit., 1181.

<sup>40</sup> D. CERINI, *Animali (diritto degli)*, cit., 75.

<sup>41</sup> D. CERINI, *Il diritto e gli animali: note gius-privatistiche*, Torino, 2012, 75 s.

<sup>42</sup> Sul punto v. *amplius* D. CERINI, *op. ult. cit.*, 76.

<sup>43</sup> D. CERINI, *Gli animali come “soggetti - oggetti”: dell’inadeguatezza delle norme*, in 25 *Cardozo El. Bull.* 2, 6 (2019).

<sup>44</sup> D. CERINI, *op. ult. cit.*, 9.

<sup>45</sup> In tal senso D. CERINI, *op. ult. cit.*, 6.

due Paesi in questione si caratterizzano, infatti, per un evidente processo di giuridicizzazione, sia a livello costituzionale, che a livello di legislazione ordinaria, della tutela degli animali, nell'ambito del quale l'esperienza giuridica tedesca ha influenzato quella svizzera<sup>46</sup>. Dunque, il codice civile austriaco è stato modificato, nel 1988, per indicare espressamente l'alterità dell'animale rispetto ai beni; infatti, l'ABGB (§ 285a) prevede che: «Gli animali non sono cose; sono protetti da leggi apposite»<sup>47</sup>; quindi, gli animali sono tutelati da leggi speciali e le disposizioni in vigore per le cose si applicano ad essi solo se non esiste alcuna disciplina contraria.

Anche l'ordinamento giuridico tedesco considera gli animali non (più) equiparabili alle *res*; infatti, nel 1990 il § 90a del BGB è stato emendato stabilendo che gli animali non sono cose (“*Tiere sind keine Sachen*”)<sup>48</sup>. Inoltre, il legislatore codicistico ha specificato che, pur essendo gli animali oggetto di proprietà, la signoria su di essi, anziché essere disciplinata, ai sensi del § 903, come un qualsiasi bene, è regolamentata da specifiche leggi di protezione, applicandosi il regime delle cose solamente in caso di assenza di una disciplina specifica. Infatti, il § 903 del BGB impone all'esercizio del diritto di proprietà sull'animale il limite della protezione di quest'ultimo<sup>49</sup>. Il legislatore tedesco, pur prendendo atto della natura di essere vivente e sensibile dell'animale, non gli ha tuttavia attribuito la soggettività giuridica<sup>50</sup>.

L'ultimo Paese dell'area germanica che ha emendato il proprio codice civile in senso “animalista” è la Svizzera la quale, non soltanto a livello costituzionale, bensì pure a livello di legislazione ordinaria, si mostra alquanto ‘sensibile’ nei riguardi dello *status* dell'animale. Nel 2003 anche la Svizzera ha modificato il codice civile affermando, attraverso una norma dal contenuto dichiaratamente declamatorio (art. 641a ZGB), che gli animali non sono cose; essi sono soggetti alle disposizioni che disciplinano le cose, ove non esistano disposizioni speciali dettate specificamente per essi. La formulazione dell'art. 641a del codice civile, introdotto con la riforma del 2003, è molto simile a quella contenuta nel codice civile tedesco (§ 90a) e nel codice civile austriaco (§ 285a). In ogni caso, la Svizzera, alla stregua di tali Stati, non ha deciso di introdurre una categoria giuridica separata per gli animali, probabilmente a causa dell'opposizione di una parte del Parlamento e di alcuni gruppi di interesse, i quali temevano che gli animali potessero essere considerati soggetti giuridici e, in quanto titolari di propri diritti, poter rivestire la qualità di “parte” nell'ambito di un processo. La novella

<sup>46</sup> D. FRANCAVILLA, *op. cit.*, 853.

<sup>47</sup> In tema v. D. CERINI, *Animali (diritto degli)*, cit., 58.

<sup>48</sup> Il BGB, al § 90a (“*Tiere*”), statuisce: «*Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.*».

<sup>49</sup> Il § 903 del BGB (“*Befugnisse des Eigentümers*”) prevede che «*Der Eigentümer eines Tieres hat bei der Ausübung seiner Befugnisse die besonderen Vorschriften zum Schutz der Tiere zu beachten.*».

<sup>50</sup> G. RING, *Sub 90a*, in B. DAUNER-LIEB, T. HEIDEL, G. RING (eds.), *Anwaltkommentar des BGB*, vol. 1, in T. HEIDEL, R. HÜBTEGE, H.P. MANSEL, U. NOACK (eds.), *Allgemeiner Teil mit EGBGB* Bonn, 2005.

legislativa afferma semplicemente che gli animali non sono più equiparabili alle cose, per cui manca una definizione che chiarisca il loro *status* giuridico. Anche se l'intenzione del legislatore elvetico era quella di elevare il ruolo rivestito dall'animale all'interno del panorama normativo, la maggior parte delle leggi speciali migliora soprattutto la posizione giuridica del proprietario o del detentore dell'animale e non di quest'ultimo. Invero, la formulazione dell'art. 641a ZGB ha natura prettamente dichiarativa, poiché tale norma non attribuisce agli animali la personalità giuridica. Nonostante la disciplina codicistica affermi che gli animali non sono più (considerati) oggetti, nella maggior parte dei casi essi sono ancora trattati come tali<sup>51</sup>. La stessa riforma del 2003 ha poi introdotto alcune disposizioni specifiche destinate agli animali, attribuendo loro direttamente alcuni "diritti" in ambito successorio o in generale di mantenimento, così come altre disposizioni che limitano l'applicabilità della disciplina generale dei beni mobili a queste "creature", contribuendo così a delineare, progressivamente, una disciplina settoriale riguardante la proprietà dell'animale<sup>52</sup>. Successivamente, nel 2005, il Paese elvetico ha adottato una legge sulla protezione degli animali<sup>53</sup>. La novella legislativa del 2003 ha indubbiamente accolto le mutate percezioni della maggioranza della popolazione svizzera nei confronti degli animali in generale e di quelli da compagnia, in particolare; del resto, fino a quel momento il diritto svizzero equiparava l'animale alle cose in quanto influenzato dalla tradizione giuridica romana<sup>54</sup>.

Come si vede, la qualificazione dell'animale in termini di *res* è stata mantenuta nei secoli, per poi essere recepita in tutti i codici civili moderni. Il codice civile italiano, del 1942, non ha innovato sul punto, relegando anch'esso l'animale tra i beni mobili (art. 812 c.c.); tale concezione è poi confermata dalla lettura delle altre norme codicistiche dedicate agli esseri animali: si pensi all'art. 820 c.c., che identifica come frutti naturali quelli che provengono dalla cosa, vi concorra o meno l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali<sup>55</sup>. All'interno del nostro ordinamento gli animali, lungi dall'essere considerati soggetti, sono stati equiparati alle *res*; essi possono essere oggetto di atti dispositivi ed è prevista una peculiare disciplina nell'ipotesi in cui presentino vizi, giacché al compratore è

<sup>51</sup> M. MICHEL, E. SCHNEIDER KAYASSEH, *The Legal Situation of Animals in Switzerland: Two Steps Forward, One Step Back – Many Steps to go*, in 7 *J. Animal L.*, 20 (2011).

<sup>52</sup> Per quanto concerne tali disposizioni, è possibile ricordare: l'art. 482, cpv. 4, ZGB, in virtù del quale «la liberalità per disposizione a causa di morte fatta a un animale equivale all'onere di prendersi cura dell'animale in maniera appropriata»; l'art. 651a, il quale, nei casi di scioglimento della comunione, afferma, relativamente «agli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo», che il tribunale ne attribuisce la proprietà esclusiva alla parte in grado di garantire loro la sistemazione migliore, sotto il profilo della protezione degli animali, aggiungendo che «il giudice può obbligare la parte a cui è attribuito l'animale a versare un adeguato indennizzo alla controparte; egli ne determina liberamente l'ammontare secondo il suo apprezzamento». Inoltre, l'art. 482, commi 2 e 3, statuisce che «il tribunale adotta le necessarie misure provvisorie, segnatamente in relazione alla sistemazione provvisoria dell'animale». Sul punto v. D. FRANCAVILLA, *op. cit.*, 839.

<sup>53</sup> Si tratta della legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) del 16 dicembre 2005.

<sup>54</sup> M. MICHEL, E. SCHNEIDER KAYASSEH, *op. cit.*, 19 s.

<sup>55</sup> D. CERINI, *Gli animali come "soggetti - oggetti"*, cit., 5.

attribuita la tutela di cui all'art. 1469 c.c. Gli animali possono essere acquistati in quanto cose suscettibili di occupazione, ad esempio gli animali oggetto di caccia e pesca, gli sciame d'api, gli animali mansuefatti, i colombi e i conigli, i pesci (artt. 923-926 c.c.). Dunque, nel nostro codice civile l'animale è sempre considerato come oggetto, giammai quale soggetto giuridico. Diversamente dalla normativa privatistica, nell'ambito processual-civile si intravedono alcuni segnali legislativi che vanno nella direzione di non considerare più l'animale in termini di *res*. Si pensi alla recente modifica della disciplina riguardante il pignoramento mobiliare in virtù della quale gli animali sono divenuti impignorabili in determinate condizioni. In effetti, l'art. 514 c.p.c., come modificato dall'art. 77 della l. 28 dicembre 2015 n. 221, prevede, ai commi 6-*bis* e 6-*ter*, che non si possono pignorare gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali, nonché gli animali impiegati a fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli<sup>56</sup>.

Anche l'ordinamento giuridico francese, al pari di quello italiano, denota un atteggiamento ondivago in materia poiché, in assenza di un riferimento costituzionale, il *code pénal* e il *code rural et de la pêche maritime* considerano l'animale quale essere senziente, mentre il *codice civil* continua ad annoverare gli animali tra i beni, mentre la legislazione di settore, in particolare la legge francese del 1976 relativa alla protezione della natura tutela gli animali come essere "sensibili"<sup>57</sup>. Il *code civil* è stato modificato, nel 2015, dalla *loi* n. 2015-177, mediante l'introduzione dell'art. 515-14, con il quale è stata riconosciuta la natura senziente di tutti gli animali («*Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité*»), sebbene si chiarisca subito dopo che «*Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels*». La scelta del legislatore francese di lasciare alla legislazione speciale l'individuazione di norme *ad hoc* relative alla tutela degli animali rappresenta una concessione fatta ai più "conservatori", restii ad un ammodernamento del Code Napoléon. La considerazione dell'animale come essere senziente, operata dal "*code des citoyens*" è molto importante poiché rappresenta il segnale della mutata sensibilità verso gli animali ed ha la funzione di allineare il diritto civile con il sistema di tutele previste dal diritto penale. Tuttavia, le conseguenze pratiche dell'attribuzione della senzietà agli animali risultano di difficile individuazione, poiché la novella legislativa non

---

<sup>56</sup> Sul punto v. G.A. PARINI, *La tutela degli animali di affezione all'interno del nostro ordinamento: "le metamorfosi"*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, 1554, secondo la quale la norma, per come formulata, si presta a divergenti interpretazioni, poiché essa non afferma la impignorabilità di tutti gli animali di affezione, bensì solo di quelli che si trovano in determinati luoghi appartenenti al debitore o che comunque svolgono una particolare funzione. Dunque, la norma, almeno stando ad una interpretazione letterale della stessa, non eviterebbe il rischio del pignoramento di animali che, per caratteristiche 'intrinseche', non sono suscettibili di essere ospitati presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, ma che comunque possono essere legati all'uomo da sentimenti profondi.

<sup>57</sup> L'art. 9 della *loi* n. 76-629 del 10 luglio 1976 ('*relative à la protection de la nature*'), statuisce che «*Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce*».

ha specificato se gli animali continuano ad essere considerati quali beni o se ad essi vada solo applicata la pertinente normativa in materia di *res*, pur non essendo più assimilabili alle cose. Secondo alcuni il legislatore francese avrebbe creato una autonoma categoria giuridica, sottoposta al regime dei beni solamente “*par défaut*”, ossia in assenza di specifica disciplina<sup>58</sup>. In ogni caso, pure la giurisprudenza francese ha cominciato a parlare degli animali come esseri viventi e senzienti, dotati di individualità, escludendo ad esempio che l’animale di affezione possa essere oggetto della disciplina del codice del consumo e quindi essere sostituito quando “difettoso”, in applicazione dei rimedi in esso previsti, anche quando la “riparazione”, ossia la cura dell’animale stesso, si dovesse rivelare eccessivamente onerosa rispetto alla sua sostituzione<sup>59</sup>.

Si è detto che il Code Napoléon, al pari di quello italiano, fino alla riforma del 2015 annoverava gli animali tra le cose. Invero, il *code civil* è stato oggetto di modifiche normative, non soltanto nel Paese ove è stato elaborato, bensì pure in alcuni Paesi ove esso è stato “importato”. Infatti, in Belgio il codice civile, sino ad oggi in buona parte comune con quello francese, è stato recentemente modificato, poiché la qualificazione degli animali in termini di *res* non corrispondeva più alla concezione che la società aveva maturato nei loro confronti. Il nuovo art. 3.38 del codice civile belga, dedicato ai beni, afferma che «*Les choses, naturelles ou artificielles, corporelles ou incorporelles, se distinguent des animaux. Les choses et les animaux se distinguent des personnes*», mentre il successivo art. 3.39 statuisce che «*les animaux sont doués de sensibilité et ont des besoins biologiques. Les dispositions relatives aux choses corporelles s’appliquent aux animaux, dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui les protègent et de l’ordre public*». Così la riforma belga, destinata ad entrare in vigore il 1° settembre 2021, ha introdotto, all’interno del codice civile, una terza categoria, rompendo la tradizionale dicotomia persone/beni. Dunque, alla categoria degli animali si applica, in mancanza di una disciplina propria di tutela e con il limite dell’ordine pubblico, il regime dei beni mobili materiali. Tale soluzione è stata adottata pure dal Québec, che ha modificato, nel 2015, il codice civile affermando che gli animali non sono cose, ma esseri

<sup>58</sup> Così G. LOISEAUX, *L’animal et le droit des biens*, in *Rev. Sémestrielle de Droit Animalier*, 2015, 423 ss.

<sup>59</sup> V., ad esempio, Cass. civ., sez. I, 9 dicembre 2015, n. 14-25.910, in *Dalloz*, 2016, 360, con nota di S. DESMOULIN-CHANCELLIER, *ivi*, 566, obs. M. MEKKI, *ivi*, 617 obs. E. POILOT. Nel caso di specie: «*Un éleveur professionnel avait vendu un bichon à un particulier, qui s’était aperçu que l’animal avait une cataracte héréditaire lui causant d’importants troubles de la vision. Assigné en réparation pour délivrance non conforme et en paiement des frais vétérinaires à prévoir, le vendeur invoquait à son profit les dispositions de l’article L. 211-9 du Code de la consommation pour tenter d’imposer à l’acheteur déçu le remplacement du bien. Le tribunal d’instance a écarté ce moyen de défense aux motifs qu’un chien de compagnie, n’ayant aucune vocation économique, était unique et comme tel irremplaçable. Dans son pourvoi, le vendeur professionnel reproche notamment aux juges d’avoir statué par des considérations générales qui aboutissaient à exclure les ventes d’animaux domestiques du champ des articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation. La Cour rejette son pourvoi attendu qu’ayant relevé que le chien en cause était un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître, sans aucune vocation économique, le tribunal, qui a ainsi fait ressortir l’attachement de Mme Y... pour son chien, en a exactement déduit que son remplacement était impossible, au sens de l’article L. 211-9 du Code de la consommation*».

senzienti che hanno bisogni biologici, per cui ad essi si applicano, oltre alle disposizioni della legislazione speciale che proteggono gli animali, pure le disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alla proprietà<sup>60</sup>, nonché dall'Olanda, il cui codice civile, modificato nel 2011, prevede che le disposizioni relative alle cose sono applicabili agli animali, tenendo conto dei requisiti previsti dalla legge, delle norme di diritto comune, degli obblighi e dei principi giuridici, nonché dell'ordine pubblico e della moralità<sup>61</sup>.

Altri Paesi europei si muovono nella direzione di attribuire la natura senziente agli animali: è il caso della Spagna, ove un ambizioso progetto di legge intende riformare il *Código Civil*, mediante la concessione di una serie di diritti agli animali, quali il diritto a succedere o quello all'affidamento in caso di separazione coniugale<sup>62</sup>. Del resto, già il codice civile della Catalogna, del 2006, statuisce che gli animali non sono equiparabili alle cose. Sempre nella Penisola iberica merita menzione il codice civile portoghese, modificato dalla legge n. 8 del 3 marzo 2017<sup>63</sup>, per cui ora esso statuisce che gli animali non sono più considerati cose, bensì esseri senzienti<sup>64</sup>. La novella legislativa ha modificato il codice civile portoghese, creando una nuova sezione dedicata esclusivamente agli animali, il che dovrebbe semplificare anche i futuri interventi legislativi in materia<sup>65</sup>. Nonostante gli impatti positivi delle modifiche apportate al codice civile restano alcune criticità poiché gli animali, pur essendo esseri senzienti, continuano a restare assoggettati al regime della proprietà; dunque, l'ordinamento non riconosce gli animali come soggetti di diritto o come persone, ma quale *tertium genus*, imponendo

<sup>60</sup> Secondo l'art. 898.1 del *code civil du Québec*: «*Les animaux ne sont pas des biens. Ils sont des êtres doués de sensibilité et ont des impératifs biologiques. Outre les dispositions du présent code et de toute autre loi relative aux biens leurs sont néanmoins applicables*».

<sup>61</sup> In tal senso l'art. 3:2a del *Nederlands Burgerlijk Wetboek*, secondo cui: «*1. Dieren zijn geen zaken. 2. Bepaligen met betrekking tot zaken op dieren van toepassing, met in achtneming van de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen, verplichtingen en rechtbeginselen, alsmede de openbare orde en de goede zedem*».

<sup>62</sup> V. la *Proposición de Ley de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales* (doc.122/000134, del 27 marzo 2018): «*Esta reforma se hace precisa no sólo para adecuar el Código Civil a la verdadera naturaleza de los animales, sino también a la naturaleza de las relaciones, particularmente las de convivencia, que se establecen entre estos y los seres humanos. En base a lo anterior, se introducen en las normas relativas a las crisis matrimoniales preceptos destinados a concretar el régimen de custodia de los animales de compañía, cuestión que ya ha sido objeto de controversia en nuestros tribunales. Para ello, además de definir el propio concepto de animal de compañía, se contempla el pacto sobre los animales domésticos, y se sientan los criterios sobre los que el juez debe tomar la decisión de a quién entregar el cuidado del animal, atendiendo a su bienestar. Asimismo, se incorporan disposiciones en materia de sucesiones, relativas al destino de los animales en caso de fallecimiento de su propietario*». In tema v. M. GIMÉNEZ-CANDELA, *Animales en el Código civil español: una reforma interrumpida*, in *dA.Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies)*, 2019, vol. 10/2, 7 ss.

<sup>63</sup> Si tratta della *Ley portuguesa n. 8 del 3 marzo 2017*, «*que establece un estatuto jurídico de los animales, modificando los Códigos Civil, Procesal civil y Penal*», testo disponibile al sito: <http://www.derechoanimal.info/bbdd/Documentos/2273.pdf>.

<sup>64</sup> H. CORREIA MENDONÇA, *Recognising sentience in the portuguese civil code*, in *dA. Derecho Animal: Forum of Animal Law Studies*, 2017, 8, 2, 1, testo disponibile al sito: [https://www.researchgate.net/publication/323171810\\_Recognising\\_sentience\\_in\\_the\\_Portuguese\\_Civil\\_Code](https://www.researchgate.net/publication/323171810_Recognising_sentience_in_the_Portuguese_Civil_Code).

<sup>65</sup> H. CORREIA MENDONÇA, *op. cit.*, 2 s.

doveri di protezione nei loro confronti a carico degli esseri umani<sup>66</sup>.

Anche taluni Paesi dell'Europa centrale ed orientale attribuiscono la senzietà agli animali. Si pensi, in tal senso, al codice civile della Repubblica Ceca, come modificato nel 2012, il quale, all'art. 494, afferma che l'animale ha un significato e un valore speciali come creatura vivente dotata di sensi. L'animale non è una *res* e le disposizioni sulle cose si applicano, per analogia, ad un animale vivente solo nella misura in cui non sono contrarie alla sua natura. Anche in Polonia la legge sulla protezione degli animali, del 1997, afferma che l'animale, in quanto creatura vivente, capace dunque di soffrire, non è una cosa (art. 1), statuendo che ogni animale richiede un trattamento umano (art. 5). Altri Stati dell'Europa continentale, invece, denotano un atteggiamento in linea con quello italiano: è il caso della Slovacchia, nella cui legislazione manca una definizione giuridica specifica di animale; il codice civile slovacco, così come quello italiano, non attribuisce senzietà agli animali, considerandoli quali beni mobili<sup>67</sup>.

Per quanto riguarda la situazione al di fuori dei confini europei, pare ravvisarsi una generale tendenza, particolarmente rinvenibile nei Paesi di *common law*, seppur con talune eccezioni, ad attribuire la senzietà agli animali. Si pensi alla Nuova Zelanda, ove l'Animal Welfare Act ha sancito che gli animali sono esseri senzienti. Già nel 1835 venne emanato il Protection of Animals Act, allorquando il Paese costituiva una colonia inglese, mentre nel 1999 è stato emanato l'Animal Welfare Act, il quale adotta un approccio welfaristico nei riguardi degli animali, a differenza delle precedenti leggi emanate in materia; un approccio che aveva già influenzato, alla fine degli anni '60, la pertinente disciplina britannica, prima di essere 'importato' pure in Nuova Zelanda. L'Animal Welfare Act considera gli animali quali esseri sensibili pur ritenendoli, al contempo, quali beni di proprietà<sup>68</sup>. Esso, pur non riconoscendo dei diritti agli animali, tuttavia attribuisce ad essi degli "interessi"<sup>69</sup>. A differenza della Nuova Zelanda, in Australia gli animali, ai sensi dell'Halsbury's Laws del 2007, sono equiparati alle cose. Nonostante la legge ponga limiti ai diritti di proprietà assoluta che l'uomo può esercitare nei riguardi di tali creature e l'introduzione della legislazione sul benessere degli animali<sup>70</sup>, permane la concezione di quest'ultimi in termini di proprietà, quale eredità del sistema coloniale di *common law* il quale, a sua volta, era stato ispirato dal diritto romano<sup>71</sup>. Anche gli Stati Uniti d'America accolsero la concezione dell'animale quale 'cosa', a

<sup>66</sup> H. CORREIA MENDONÇA, *op. cit.*, 5.

<sup>67</sup> R. BALAJTY, D. TAKACOVA, G. RUFFO, P. FOSSATI, *Differences between the Italian and Slovak legal systems with respect to animal protection*, in *Veterinari Medicina*, 2018, 63, 6, 292 s.

<sup>68</sup> G.J. FRASER, *Legal personhood for animals in New Zealand*, A dissertation submitted in partial fulfilment of the degree of Bachelor of Laws (Honours) at the University of Otago, Dunedin, 2016, 11 s., testo disponibile al sito: <https://www.otago.ac.nz/law/otago638163.pdf>.

<sup>69</sup> B.E. MCLAUGHLIN, *A Conspiracy of Life: A Posthumanist Critique of Approaches to Animal Rights in the Law*, in 14 *UMass Law Review* 1, 164 s. (2019).

<sup>70</sup> T.L. GEYSEN, S. WHITE, *The role of law in addressing the interests of animals*, in *QLS Journal*, 25 (2009).

<sup>71</sup> G. SHYAM, *Is the classification of animals as property consistent with modern community attitudes?*, in 41 *UNSW Law Journal* 4, 1421 (2018).

causa della ‘importazione’ del *common law* inglese, il quale considerava gli esseri animali quali oggetto di proprietà<sup>72</sup>. Un cambiamento di tale mentalità giuridica comincia tuttavia a vedersi in alcune legislazioni di settore, ad esempio in materia divorzile. Infatti, fino al 2016 in tutti gli Stati Uniti le leggi in tema di divorzio non distinguevano l’animale domestico (cane o gatto) da altre proprietà personali dei coniugi. In quell’anno l’Alaska è stato il primo Stato ad adottare una nuova normativa per gli animali da compagnia<sup>73</sup>, seguita poco dopo dall’Illinois<sup>74</sup> e dalla California<sup>75</sup>. La legge dell’Alaska consente al tribunale competente, nel pronunciare la sentenza di divorzio, di dettare disposizioni specifiche in merito alla proprietà dell’animale, tenendo conto del suo benessere. Questo *statute* riconosce chiaramente che gli animali hanno interessi indipendenti da quelli dei coniugi e che tali interessi devono essere presi in considerazione nel contesto di un procedimento divorzile<sup>76</sup>. Del resto, pure l’analisi della giurisprudenza statunitense sembra confermare il mutato approccio giuridico nei riguardi degli animali, avendo affermato che «*a pet is not just a thing but occupies a special place somewhere in between a person and a piece of personal property*»<sup>77</sup>. Spostando l’attenzione al Sudamerica merita menzione la legge colombiana n. 1774 del 2016 la quale, all’art. 2, stabilisce che gli animali, in quanto esseri senzienti, non sono cose; essi sono tutelati contro la sofferenza e il dolore causati, direttamente o indirettamente, dall’uomo<sup>78</sup>. A seguito dell’emanazione di questa legge, anche il codice civile è stato modificato, per cui ora esso, sebbene non affermi esplicitamente la senzietà degli animali, tuttavia li considera quali esseri viventi, non più assimilabili dunque alle cose<sup>79</sup>.

#### 4. L’attribuzione della soggettività giuridica agli animali

Il discorso sull’attribuzione dei diritti agli animali è strettamente connesso

<sup>72</sup> B.E. MCLAUGHLIN, *op. cit.*, 156.

<sup>73</sup> Alaska Stat. § 25.24.160 (a) (5) 2016.

<sup>74</sup> 750 Illinois Codified Statute 5/501-503.

<sup>75</sup> Calif. Family Code § 2605.

<sup>76</sup> In tema v. D. FAVRE, *Next Steps for Animal Rights*, in *Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies)*, 2019, vol. 10/1, 23 s.

<sup>77</sup> Kay Corso v. Crawford Dog and Cat Hospital, Inc., 415 N.Y.S.2d, 182 (N.Y. City Civ. Ct., 1979), testo disponibile al sito: <http://www.northjerseyinjurylawblog.com/?p=12>. I giudici statunitensi, facendo leva su tale principio, elargiscono lautissimi risarcimenti in favore dei proprietari per la perdita dell’animale d’affezione in plurime circostanze, a cagione della sofferenza e del disagio psicologico patiti per la “*loss of companionship*” di quelli che vengono concepiti come veri e propri componenti della famiglia allargata.

<sup>78</sup> Ley 1774 del 6 gennaio 2016, “*por medio de la cual se modifican el código civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se Dictan otras disposiciones*”, testo disponibile al sito: <http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201774%20DEL%206%20DE%20ENERO%20DE%202016.pdf>.

<sup>79</sup> In tema v. C. CONTRERAS, *Colombia: animales como seres sintientes protegidos por el derecho penal. Análisis de la LEY 1774 DE 2016 que penaliza el maltrato animal en Colombia, modifica el Estatuto Nacional de Protección de los Animales (ENPA) y así como el Código Civil Colombiano de 1887*, in *dA.Derecho Animal*, 2016, 8 s., testo disponibile al sito: [https://ddd.uab.cat/pub/da/da\\_a2016v7n1/da\\_a2016v7n1a4.pdf](https://ddd.uab.cat/pub/da/da_a2016v7n1/da_a2016v7n1a4.pdf).

a quello concernente il riconoscimento, a quest'ultimi, della soggettività giuridica. Indubbiamente, gli animali sono essere senzienti, potendo cioè patire dolori e sofferenze; tuttavia, il punto è capire se la presenza di tale requisito possa considerarsi sufficiente ad attribuire o a riconoscere loro una qualche forma di soggettività. Questo perché la scelta ultima in ordine alla concessione della titolarità dei diritti rappresenta pur sempre il frutto della volontà del legislatore, sostanziosamente dunque in una decisione prettamente giuridica, seppur influenzata, per taluni aspetti, dal dibattito socio-filosofico vertente sugli animali<sup>80</sup>. Ebbene, allo stato attuale non risulta possibile riconoscere agli animali una soggettività giuridica<sup>81</sup> ma, a nostro avviso, la domanda più importante da farsi in questa materia non è se gli animali “meritino” l'attribuzione della soggettività giuridica<sup>82</sup>, bensì se la concessione di quest'ultima possa realmente considerarsi utile al fine di agevolarne la loro tutela.

In tale contesto, la giurisprudenza ha svolto un ruolo importante nel definire la posizione che l'animale riveste all'interno del panorama giuridico. Lo studio delle sentenze emanate in *subiecta materia* ha dunque lo scopo di aiutare a comprendere meglio a che punto è il processo di antropomorfizzazione degli animali, nonché le reali possibilità che il sistema giuridico possa, in futuro, riconoscere ad essi una qualche forma di soggettività giuridica. Ebbene, qualche timido segnale in tale direzione pare ravvisarsi in alcune pronunce, le quali hanno avuto soprattutto ad oggetto il tema della “liberazione animale”, invocata in giudizio da talune associazioni animaliste in favore di “esseri non umani” ritenuti “illegalmente detenuti”. Si pensi che, ad esempio, nel 2014 la Camera federale della Cassazione penale di Buenos Aires ha attribuito a Sandra, un orangotango dello zoo della città, lo *status* di soggetto di diritti, in quanto «persona non umana illegalmente privata della sua libertà»<sup>83</sup>. Tuttavia, le conseguenze giuridiche prodotte dalla decisione in commento sono, ad oggi, ancora sconosciute poiché essa ha omesso di esplicitare cosa dovesse intendersi per “soggetto di diritti”<sup>84</sup>. Sempre in Argentina, nel 2016, il Tribunale di Mendoza, con una sentenza storica, ha statuito che lo scimpanzé Cecilia, in quanto essere senziente, è un soggetto di diritto, una persona giuridica non umana che gode delle garanzie previste dalla legge in favore degli esseri umani<sup>85</sup>.

<sup>80</sup> G. MARTINI, *op. cit.*, 133.

<sup>81</sup> V., per tutti, G. MARTINI, *op. cit.*, 134, 148.

<sup>82</sup> A. Peters, *Liberté, Égalité, Animalité: Human-Animal Comparisons in Law*, in 5 *TEL* 1, 46 s. (2016).

<sup>83</sup> Cámara federal de Casación penal, Capital federal, Ciudad autónoma de Buenos Aires, Orangutana Sandra s/ recurso de cadación s/habeas corpus, 18 dicembre 2014. In tema v. L. BATTAGLIA, *Introduzione* a H.S. SALT, in A. PISANÒ, E. LEUCCI (eds.), *I diritti degli animali. Considerati in relazione al progresso sociale con un'appendice bibliografica* Napoli, 2015, 41 s. Molti Paesi hanno vietato l'uso delle scimmie nella ricerca medica. In tema v. A. BENVENUTI, *Evolutionary continuity and personhood: Legal and therapeutic implications of animal consciousness and human unconsciousness*, in 48 *Int. J. Law Psychiatry*, 43 ss. (2016).

<sup>84</sup> A. PETERS, *op. cit.*, 46.

<sup>85</sup> Poder Judicial Mendoza, Presentación efectuada por A.F.A.D.A respecto del chimpancé “Cecilia”- sujeto no humano, 3 novembre 2016, testo disponibile al sito: <https://www.projetogap.org.br/wp-content/uploads/2016/11/329931683-habeas-corpus->

Anche negli Stati Uniti d'America molte controversie giudiziarie hanno riguardato le richieste di liberazione degli animali, avanzate da organizzazioni non governative, in particolare dalla ONG Nonhuman Rights Project<sup>86</sup>, sebbene esse siano sempre state respinte. Nel primo caso, ribattezzato 'Tommy and Kiko', i ricorrenti hanno fatto affidamento sul principio dell'*habeas corpus*, il quale offre protezione ad un soggetto dalla detenzione arbitraria e dalla privazione della libertà. Tuttavia, il problema è capire se gli scimpanzé possano considerarsi, dal punto di vista normativo, quali persone<sup>87</sup>. Nel caso 'Tommy and Kiko' la Court of Appeals di New York, nel 2018, ha statuito che lo scimpanzé non è una persona avente diritto alla protezione garantita dall'*habeas corpus*, poiché l'animale non può essere soggetto a doveri, né può essere titolare di diritti<sup>88</sup>. Nel secondo caso, 'Hercules and Leo', due scimpanzé tenuti in cattività nel New Iberia Research Center (NIRC) dell'Università della Louisiana, venivano affidati, nel 2009, dal NIRC al Dipartimento di Scienze Anatomiche della Stony Brook University, al fine di poter essere utilizzati in alcuni esperimenti. Così, la ONG Nonhuman Rights Project chiedeva alla Corte Suprema dello Stato di New York il riconoscimento dei due animali quali soggetti giuridici e, in quanto tali, il loro diritto alla libertà corporea, con conseguente trasferimento immediato in un luogo appropriato. Tuttavia la Supreme Court di New York, dopo aver riconosciuto, in un primo momento, i due animali quali soggetti giuridici, ha successivamente rigettato la richiesta<sup>89</sup>. Nella terza vicenda giudiziaria, sempre proveniente dagli Stati Uniti d'America, tre elefanti, Beulah, Karen e Minnie si trovavano nello zoo di

---

cecilia.pdf. Lo scimpanzé era da anni tristemente recluso in solitudine in una gabbia di uno zoo in Argentina, a Mendoza. Nel 2015 un'associazione di avvocati ha chiesto al giudice la "liberazione" di Cecilia, domandandone il conseguente trasferimento in un ambiente dove potesse vivere in condizioni dignitose. La sentenza fa esplicito riferimento alla vicinanza genetica dell'uomo con gli scimpanzé, i quali hanno la capacità di ragionare, sono intelligenti, hanno autocoscienza, consapevolezza, esprimono emozioni, quali gioia, frustrazioni, desideri o delusioni, possiedono abilità metacognitive, nonché uno stato morale, psichico e fisico. Secondo il Tribunale di Mendoza non è necessaria la definizione di cosa sia una persona umana poiché se «c'è qualcosa che non richiede definizione (...) è l'essere umano stesso». Non si tratta, ad avviso, del giudice, di concedere agli animali gli stessi diritti degli esseri umani, ma soltanto di accettare e comprendere, una volta per tutte, che essi sono esseri senzienti viventi, aventi personalità giuridica e dotati di diritti; essi non sono oggetti da esporre come fossero un'opera d'arte creata dall'uomo.

<sup>86</sup> In tema v. C. Siebert, *Should a Chimpanzee Be Able to Sue its Owners?*, in *The New York Times*, 23 aprile 2014, testo disponibile al sito: <https://www.nytimes.com/2014/04/27/magazine/the-rights-of-man-and-beast.html>.

<sup>87</sup> Sul punto v. A. PETERS, *op. cit.*, 44 s.

<sup>88</sup> Motion n. 2018-268, In the Matter of Nonhuman Rights Project, Inc., on Behalf of Tommy, Appellant, v. Patrick C. LAVERY, &c., et al., Respondents; In the Matter of Nonhuman Rights Project, Inc., on Behalf of Kiko, Appellant, v. Carmen Presti et al., Respondents, State of New York Court of Appeals, 8 maggio 2018, testo disponibile al sito: <http://www.nycourts.gov/ctapps/Decisions/2018/May18/M2018-268opn18-Decision.pdf>.

<sup>89</sup> The Nonhuman Rights Project on Behalf of Hercules and Leo v. Samuel L. Stanley, as President of State University of New York at Stony Brook, Decision and Order, Judge Barbara Jaffe, Supreme Court of the State of New York, Index No. 152736/15, 29 luglio 2015, testo disponibile al sito: <https://www.nonhumanrights.org/content/uploads/Judge-Jaffes-Decision-7-30-15.pdf>.

Commerford. Nel 2017 la ONG Nonhuman Rights Project ha chiesto alla Corte Suprema del Connecticut il riconoscimento della personalità giuridica in favore dei tre elefanti, con contestuale diritto alla libertà corporea e alla loro liberazione. Il giudice ha respinto la richiesta poiché essa non aveva ad oggetto una libertà costituzionalmente protetta dalla clausola del giusto processo contenuta nel XIV emendamento della Costituzione statunitense<sup>90</sup>. In un quarto caso giudiziario, ‘Tilikum v. Sea World’, del 2012, concernente cinque orchi in cattività, veniva in causa una violazione del XIII emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America, il quale bandisce la schiavitù. Tuttavia, nel caso in questione le balene sono state considerate “non persone”. Nella sentenza il giudice Jeffrey Miller ha affermato che gli animali non sono persone giuridiche ed il XIII emendamento si applica alle persone e non alle “non persone”; in definitiva, il termine schiavitù si riferisce solo alle persone (umane) e, nel caso di specie, gli orchi non possono considerarsi tali<sup>91</sup>.

Un’ultima vicenda giudiziaria, alquanto nota, ha riguardato la possibilità di attribuire il *copyright* ad un animale. Nel 2016 la Corte di San Francisco ha statuito, in una causa legale intentata dalla PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), una famosa organizzazione che difende i diritti degli animali, contro David John Slater (un fotografo professionista), che una scimmia macaco (identificata dalla PETA con il nome di Naruto) non può essere titolare del *copyright* avente ad oggetto un *selfie* realizzato da quest’ultima<sup>92</sup>. Nel 2011, in Indonesia una scimmia macaco aveva utilizzato una fotocamera appartenente al fotografo britannico Slater per scattare una serie di foto, tra cui alcuni autoritratti. Una delle immagini ‘*selfie*’ era diventata famosa in tutto il mondo dopo la sua pubblicazione sui *media* britannici. Il fotografo D.J. Slater rivendicava il *copyright* di tali fotografie<sup>93</sup>; il Copyright Office degli Stati Uniti sosteneva che le opere create da entità non umane non sono soggette a *copyright*<sup>94</sup>; la PETA, che aveva intentato la causa presso la Corte distrettuale della California, chiedeva che il diritto d’autore fosse attribuito a Naruto<sup>95</sup>. Nel caso ‘Naruto v. Slater’ il giudice ha affermato che la scimmia non poteva essere ritenuta, ai sensi della legge sul *copyright*, quale autore non potendo considerarsi direttamente responsabile per le opere creative in questione. Il giudice ha inoltre chiarito che, siccome

<sup>90</sup> Nonhuman Rights Project ex rel., Beulah, Minnie & Karen v. R.W. Commerford & Sons, Inc. 12 (Conn. Super. Ct. 2017).

<sup>91</sup> Tilikum et al. v. Sea World Parks & Entertainment Inc., 842 F. Supp. 2d 1259 (S.D. Cal. 2012).

<sup>92</sup> D. KRAVETS, *Law & disorder/civilization & discontents*, 2016, testo disponibile al sito: <http://arstechnica.com/tech-policy/2016/01/judge-says-monkey-cannot-own-copyright-to-famous-selfies/>.

<sup>93</sup> H. SMITH, *Can Monkey Who Took Grinning Self-Portrait Claim Copyright?*, in *Metro*, 14 luglio 2011, testo disponibile al sito: <http://metro.co.uk/2011/07/14/can-monkey-who-took-grinning-self-portrait-claim-copyright-77773>.

<sup>94</sup> V. United States Copyright Office, *Compendium Of U.S. Copyright Office Practices: Chapter 300*, 2015.

<sup>95</sup> Naruto, et al. v. David Slater, et al., 3:2015cv04324 (N.D. Cal. 2015), testo disponibile al sito:

[https://www.animallaw.info/sites/default/files/PETA\\_%20monkey\\_selfie%202015.pdf](https://www.animallaw.info/sites/default/files/PETA_%20monkey_selfie%202015.pdf).

un animale, in quanto “essere non umano”, non può assumere una veste legale nel processo, esso non dispone della capacità di citare in giudizio, né di rivendicare il diritto d'autore. Del resto, la sentenza della Corte non ha assegnato il *copyright* nemmeno al fotografo, negando la rivendicazione di paternità avanzata da Slater, così facendo ‘cadere’ le fotografie in questione nel pubblico dominio. Nel 2018 la Corte d'Appello per il Nono Circuito si è espressa a favore di Slater, ribadendo che gli animali non possono essere titolari del diritto d'autore, così confermando la decisione di primo grado<sup>96</sup>.

Come si vede, nonostante le recenti aperture giurisprudenziali in ordine alla posizione rivestita dall'animale nel panorama giuridico, la giurisprudenza non pare incline a considerarlo quale soggetto giuridico e questo perché esso sarebbe incapace di rivendicare i propri diritti, sia sotto il profilo del diritto sostanziale, che sotto quello del diritto processuale. Quel che emerge, sia dal dibattito filosofico, che da quello giuridico è il tentativo di operare una antropomorfizzazione degli animali (o comunque di alcuni di essi), che però si scontra con l'impossibilità logica, ancor prima che giuridica, di equiparare gli animali agli uomini.

## 5. La posizione dell'animale nel panorama normativo tra diritti e doveri

Dopo aver delineato la questione della attribuzione della soggettività giuridica ad esseri non umani, è possibile passare ad esaminare quella concernente la configurabilità in capo agli animali di situazioni giuridiche soggettive, la quale non ha un valore meramente classificatorio poiché il riconoscimento dei diritti in loro favore si ripercuote, inevitabilmente, anche nei rapporti tra i privati<sup>97</sup>. La dottrina si è ampiamente soffermata, in questi ultimi anni, sulla individuazione dei diritti degli animali, tentando di enucleare sempre nuovi diritti, ‘potenzialmente’ attribuibili a tali esseri viventi. Tali diritti possono essere riassunti nel diritto alla vita, nel diritto alla libertà e nel diritto a non subire sofferenze<sup>98</sup>, nonché nel diritto al benessere fisico e psichico<sup>99</sup>. Ma, in una discussione vertente sulla posizione che l'animale riveste nell'ordinamento giuridico, riteniamo opportuno chiederci se essi, oltre ad essere titolari di diritti, abbiano anche dei doveri nei riguardi dell'uomo. Sembra logico ritenere, in prima battuta, che gli animali non possono avere doveri perché con essi non si può ragionare; dunque, essi non possono concludere contratti o fare promesse; essi sono incapaci di agire in senso “morale”, nonché di avere e adempiere doveri o di

---

<sup>96</sup> *Naruto v. Slater*, 16-15469, 2018 WL 1902414 (9th Cir. 2018), testo disponibile al sito: <https://cases.justia.com/federal/appellate-courts/ca9/16-15469/16-15469-2018-04-23.pdf?ts=1524502895>.

<sup>97</sup> E. BATTELLI, *La relazione fra persona e animale, tra valore economico e interessi non patrimoniali, nel prisma del diritto civile: verso un nuovo paradigma*, in *Cultura e diritti*, 2018, 1-2, 36.

<sup>98</sup> S. CASTIGNONE, *Introduzione*, in S. CASTIGNONE (ed.), *I diritti degli animali*, Bologna, 1985, 16. In merito al contenuto del diritto di libertà degli animali v. F. RESCIGNO, *Il fenomeno del randagismo e il diritto di libertà degli esseri animali*, in S. Castignone, L. LOMBARDI VALLAURI (eds.), *La questione animale*, cit., 545 ss.

<sup>99</sup> D. CERINI, *op. ult. cit.*, 21 ss.

sciogliere obbligazioni<sup>100</sup>. Tuttavia, il punto è capire se al processo che sta portando ad un aumento (e rafforzamento) dei diritti degli animali, se ne accompagni uno volto ad imporre a quest'ultimi (dunque, in definitiva, agli esseri umani) correlativi doveri. Tale constatazione trae spunto da una vicenda che ha visto una cooperativa che collabora alla gestione di un condominio chiedere il pagamento delle spese condominiali ad un cane, oltretutto ai suoi 'padroni', titolari di una casa popolare<sup>101</sup>. Dal punto di vista strettamente giuridico la vicenda narrata trova fondamento normativo in una legge del 2001, emanata dalla Regione Emilia-Romagna, la quale consente agli assegnatari di appartamenti di edilizia residenziale pubblica di partecipare al procedimento di approvazione dei regolamenti: trattasi di una forma di autogestione del condominio<sup>102</sup>. Invero, ogni condominio gode di autonomia nella determinazione del pagamento delle spese condominiali. Il condominio in questione ha stabilito che al pagamento dei servizi comuni debbano contribuire anche gli animali domestici, poiché essi utilizzano l'ascensore per i loro spostamenti e l'acqua per le loro esigenze<sup>103</sup>. La vicenda appena narrata costituisce forse la prova che alla enucleazione dei "nuovi" diritti degli animali, operata dalla legislazione e dalla giurisprudenza, corrisponde la conseguente, necessitata individuazione di doveri ai quali gli animali (o forse sarebbe meglio dire i loro proprietari) sono tenuti. Tale riflessione sembra corroborata anche dal *trend* legislativo ravvisabile in taluni Paesi stranieri. Si pensi alla legislazione britannica in materia di benessere animale, dalla quale parrebbe emergere in favore degli animali domestici, *rectius* di affezione, non soltanto un diritto al cibo, come è ovvio, bensì pure la pretesa ad un cibo adeguato, vale a dire ad una sana e bilanciata alimentazione. Invero, in Gran Bretagna il Code of Practice for the Welfare of Cats, emanato ai sensi della *section* 14 dell'Animal Welfare Act, del 2006, dal Department for environment food and rural affairs (DEFRA), contiene

---

<sup>100</sup> J. FEINBERG, *Gli animali possono avere diritti?*, in S. CASTIGNONE (ed.), *I diritti degli animali*, cit., 221.

<sup>101</sup> G. IACOBINI, *Il condominio? Paga anche il cane. Una donna di Reggio Emilia si è vista recapitare le spese per il labrador: «Consuma acqua pure lui»*, 7 settembre 2013, testo disponibile al sito: <https://www.ilgiornale.it/news/interni/condominio-paga-anche-cane-948352.html>. Il caso è scoppiato a San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia. Una signora e il suo cane, adottato in un canile nel 2010, si sono visti recapitare le richieste di pagamento delle quote condominiali: una per la signora e il compagno, titolari di un alloggio delle case popolari e una per il coinquilino a quattro zampe. I signori dovranno sborsare, per il servizio idrico, 75 euro al mese: 30 euro a testa i padroni, 15 euro per il loro cane, un labrador di 6 anni.

<sup>102</sup> L'art. 22, co. 1, della l. reg. Emilia-Romagna n. 24/2001 ('Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo') prevede che: «I Comuni e i soggetti gestori promuovono il coinvolgimento degli assegnatari, singoli ed associati, nella gestione del patrimonio di alloggi di erp e favoriscono, nelle forme stabilite dallo Statuto, la loro partecipazione al procedimento di approvazione dei regolamenti e degli atti di programmazione previsti dalla presente legge».

<sup>103</sup> Allo stato attuale, non esiste una tabella universalmente valida per determinare gli importi; il criterio di riferimento pare essere legato alla taglia: mentre gli animali 'piccoli' sono esentati dal pagamento, quelli di maggiori dimensioni "devono" pagare, nella misura del 50% dell'importo richiesto ai condòmini umani e, soprattutto, *pro capite*. Invero, l'autogestione permette di far sì che la ripartizione delle spese non avvenga più sulla scorta delle tabelle millesimali, bensì per teste.

disposizioni sul benessere dei gatti. Tale codice richiede che siano prese tutte le misure per garantire che vengano soddisfatte le esigenze del “felino”, tra cui la necessità di una dieta adeguata e la protezione dal dolore, dalla sofferenza e dalle malattie. La violazione di tale codice da parte dei “proprietari”, *rectius* dei padroni dell’animale, pur non costituendo un reato, può comunque essere valutata dai giudici nei processi aventi ad oggetto il benessere degli animali. Il codice richiede che siano soddisfatte le esigenze dietetiche dei gatti, specificando la necessità di garantire che essi non diventino sottopeso o sovrappeso. Le previsioni del codice, per quanto possano apparire particolarmente ‘onerose’ per le persone<sup>104</sup>, sono in armonia con lo spirito generale della legge britannica del 2006, che intende prevenire sofferenze inutili, sia fisiche che mentali, degli animali, nonché garantire un elevato standard del benessere di quest’ultimi. Il codice prevede l’obbligo per i padroni di fornire sempre acqua fresca potabile e di somministrare una dieta equilibrata, adatta alle esigenze individuali del “felino”, ma anche l’obbligo di monitorare le quantità di cibo e di liquidi che il gatto assume, eventualmente consultando uno specialista per avere consigli in merito alla dieta che l’animale deve seguire. In particolare, il codice si riferisce alle esigenze dietetiche speciali di alcuni gatti (compresi quelli malati); questo perché il regime alimentare viene strettamente collegato al benessere ed alla salute degli animali<sup>105</sup>. La disamina di quest’ultime disposizioni normative conferma, nostro avviso, come l’accresciuta protezione giuridica degli animali, con conseguente individuazione di sempre nuovi diritti in loro favore, si accompagna ad un (inevitabile) aumento dei doveri posti in capo ai padroni.

## 6. Conclusioni

Perché l’ordinamento giuridico dovrebbe riconoscere la soggettività giuridica agli animali? Alcuni sostengono che le ragioni debbano essere ricercate nel fatto che gli animali, in vario rapporto con il padrone umano, hanno senzietà, intelligenza, doti e bisogni affettivi, sono in grado di provare emozioni<sup>106</sup>, quindi non possono più essere considerati quali meri beni mobili<sup>107</sup>. Secondo altri l’affermazione della soggettività animale completerebbe e realizzerebbe il principio di eguaglianza, divenendo anche parametro fondamentale della civiltà di una nazione<sup>108</sup>. In effetti, il mancato

---

<sup>104</sup> D. DERBYSHIRE, *Barking mad: Owners of obese dogs and fat cats could face jail under controversial new rules*, in *Daily Mail, Online version*, 5 novembre 2008, testo disponibile al sito: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-1083010/Barking-mad-Owners-obese-dogs-fat-cats-face-jailcontroversial-new-rules.html#ixzz1ZFpkoAtc>.

<sup>105</sup> A. NURSE, D. RYLAND, *Cats and the law: research report*, Project Report, Middlesex University and University of Lincoln, 2013, 50, testo disponibile al sito: <https://eprints.mdx.ac.uk/12968/1/Research%20Report%20Cats%20and%20the%20Law%2020%20November%202013.pdf>.

<sup>106</sup> S. CASTIGNONE, L. LOMBARDI VALLAURI, *Introduzione*, in S. CASTIGNONE, L. LOMBARDI VALLAURI (eds.), *La questione animale*, cit., LI.

<sup>107</sup> G. SETTANNI, M. RUGGI, *op. cit.*, 494; G.A. PARINI, *op. cit.*, 1552.

<sup>108</sup> Sul tema del rapporto tra antropocentrismo e biocentrismo v. le considerazioni espresse da

riconoscimento della personalità giuridica agli animali, ma più in generale l'incapacità dell'uomo di dare pari considerazione alle altre specie (non umane, ma animali) costituirebbe, ad avviso di alcuni, una forma di specismo (discriminazione fra specie animale e specie umana)<sup>109</sup>, il quale consisterebbe in un fenomeno assimilabile al razzismo (discriminazione riguardante il rapporto tra gli uomini) e al sessismo (discriminazione concernente il rapporto maschio/femmina)<sup>110</sup>. Il punto è capire se la mutata concezione del rapporto uomo/animale sia sufficiente a considerare quest'ultimo, al pari dell'uomo, quale soggetto di diritto. Invero, allo stato attuale l'estensione dal parte del legislatore della personalità giuridica ad esseri non umani pare alquanto difficile<sup>111</sup>, mentre un ruolo più efficace ed innovativo in *subiecta materia* potrebbe essere svolto dalla giurisprudenza<sup>112</sup>.

Al di là delle diverse posizioni dottrinali che animano il dibattito in materia, deve darsi conto dell'attuale *trend* che vede il progressivo abbandono della dimensione antropocentrica e il contestuale riconoscimento di diritti in capo agli animali. Questo processo è dovuto, non tanto alla riaffermazione del rapporto ancestrale che lega l'uomo all'animale (essendo quest'ultimo un fenomeno antico), quanto piuttosto alla valorizzazione delle recenti scoperte scientifiche che hanno dimostrato la natura senziente dell'animale<sup>113</sup>, particolarmente di quello da compagnia o d'affezione, la sua capacità di soffrire e di provare (taluni) sentimenti<sup>114</sup>. Dal punto di vista giuridico è indubbio che la legislazione e la giurisprudenza abbiano prodotto un innalzamento della soglia di tutela dell'animale. Sempre più Paesi prevedono una specifica tutela di questi "esseri viventi" nei testi costituzionali ma anche nei codici civili e nelle leggi speciali<sup>115</sup>; del resto, pure l'analisi della dottrina in materia conferma l'insorgere di una nuova, rinnovata sensibilità nei riguardi della relazione che lega l'essere umano a

---

M.A. LA TORRE, *op. loc. cit.*

<sup>109</sup> G.L. FRANZIONE, *Animals-Property or persons?*, in C.R. SUNSTEIN, M.C. NUSSBAUM (eds.), *Animal Rights: Current Debates and New Directions* Oxford, 2004, 108 ss. Sul punto v. S. Castignone, *op. cit.*, 10 ss.

<sup>110</sup> Cfr. V. POCAR, *Gli animali come soggetti di diritti e la legislazione italiana*, in *Materiali storia cultura giur.*, 1994, 223, il quale sottolinea come il conflitto tra gli esseri umani è fondato su differenze costruite solo da un punto di vista sociale e culturale ed è quindi privo dei caratteri della necessità e della naturalità, mentre con riferimento alle relazioni tra gli esseri umani e le altre specie viventi e alle relazioni tra le specie viventi stesse, appare plausibile parlare di differenze naturali.

<sup>111</sup> Cfr. A. BENVENUTI, *op. cit.*, 48.

<sup>112</sup> Cfr. S. DONALDSON, W. KYMLICKA, *Zoopolis: A political theory of animal rights*, Oxford, 2011.

<sup>113</sup> S. BUDAEV et AL., *Computational animal welfare: towards cognitive architecture models of animal sentience, emotion and wellbeing*, in 7 *R. Soc. Open Sci* 201886, 5 ss. (2020); M. DAWKINS, *Animal welfare and the paradox of animal consciousness*, in 47 *Adv. Study Behav.*, 5 ss. (2015); H.S. PROCTOR et AL., *Searching for animal sentience: a systematic review of the scientific literature*, in 3 *Animals* 3, 882 ss. (2013); P. DROEGE, V.A. BRAITHWAITE, *A framework for investigating animal consciousness*, in J. LEE, G. ILLES, F. OHL (Eds.), *Brain imaging in behavioral neuroscience*, Berlin, 2014, 79 ss.

<sup>114</sup> C. FOSSÀ, *op. loc. cit.* Sul punto cfr. F. Fasani, *L'animale come bene giuridico*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2017, 710 ss.

<sup>115</sup> D. CERINI, *Animali (diritto degli)*, cit., 63.

quello animale<sup>116</sup>. Le riforme normative in materia di animali, poste in essere da molti Paesi, confermano l'attuale processo di "dereificazione" che vede il progressivo distacco degli animali dalla categoria delle cose<sup>117</sup>; processo che, per vero, non può ancora dirsi compiuto poiché, sebbene in molti ordinamenti giuridici gli animali non siano più considerati quali *res*, la loro posizione continua ad essere disciplinata dal diritto di proprietà. In effetti, i legislatori di diversi Paesi europei stanno ripensando la posizione che l'animale occupa nel panorama normativo, il che è testimoniato, ad esempio, dall'attribuzione ad esso della senzietà, sebbene ciò non modifichi, in maniera radicale, lo *status* dell'animale che, normalmente, resta quello di *res*. La questione, evidentemente, non è soltanto giuridica inquadrandosi in un processo di antropomorfizzazione, il quale tende ad umanizzare gli animali, nonostante essi abbiano esigenze, *habitat* e caratteristiche diverse da quelle degli uomini<sup>118</sup>.

La questione del rapporto uomo/animale si caratterizza per la sua 'continuità', sia nel tempo, poiché già nel periodo romano si poneva il problema della qualificazione giuridica dell'animale, che nello spazio, perché essa trascende i confini nazionali, interessando tutti gli ordinamenti giuridici i quali adottano, in *subiecta materia*, soluzioni legislative alquanto diversificate, dal punto di vista delle fonti di disciplina, ma anche dal punto di vista del contenuto giuridico. Invero, alcuni ordinamenti giuridici considerano (ancora) l'animale in termini di *res*, mentre in altri esso è ritenuto un soggetto giuridico: si pensi alla Svizzera, alla Germania e all'Austria. Notevoli divergenze permangono anche rispetto alle fonti del diritto, poiché alcuni Paesi sanciscono la tutela degli animali a livello costituzionale, mentre altri Paesi hanno preferito proteggere l'animale esclusivamente attraverso la legislazione speciale, nonché per quanto concerne la giurisprudenza che, in molti ordinamenti, ha superato l'impostazione dell'animale quale *res*<sup>119</sup>. Nonostante l'esistenza di tali divergenze rinvenibili nella tutela giuridica dell'animale è comunque possibile ravvisare un progressivo mutamento concettuale nella visione di quest'ultimo, sempre più spesso equiparato, sebbene solo per taluni aspetti, ad un 'soggetto'<sup>120</sup>. Certo è che il processo in discorso è lungo a svolgersi, poiché l'esclusione degli animali dal novero dei soggetti di diritto, dunque dalla titolarità dei diritti soggettivi e la loro equiparazione alle cose è stata, per secoli, una costante del mondo giuridico e solo di recente ha cominciato a modificarsi<sup>121</sup>. Invero, la concezione romanistica dell'animale in termini di

<sup>116</sup> P. DONADONI, *Sulla natura giuridica della relazione con l'animale di affezione. La bioetica tra diritto di proprietà e diritto della personalità*, in *Materiali storia cultura giur.*, 2014, 266.

<sup>117</sup> P. PALIWODA, B. BAK, *Legal dereification of animals – the polish experience*, in *Zeszyty Naukowe WSPiP*, 2015, 2, 112.

<sup>118</sup> Cfr. G. SPOTO, *Il dibattito sulla soggettività giuridica degli animali e il sistema delle tutele*, in *Cultura e diritti*, 2018, 1-2, 75 s.

<sup>119</sup> D. CERINI, *op. loc. ult. cit.*

<sup>120</sup> S. MICHELAGNOLI, *op. cit.*, 1386; F. MANTOVANI, *L' "umanità" dell'animale verso l'uomo e la "disumanità" dell'uomo verso l'animale*, in *Scritti per Luigi lombardi Vallauri*, cit., 888; A. VALASTRO, *La tutela giuridica degli animali*, cit., 71.

<sup>121</sup> D. CERINI, *Gli animali come "soggetti - oggetti"*, cit., 5.

*res* ha prodotto effetti giuridici di lungo periodo (che ancora oggi sono visibili), non solo nei Paesi di *civil law*, bensì pure in quelli di *common law*, come si è avuto modo di vedere a proposito della considerazione giuridica dell'animale negli Stati Uniti d'America, piuttosto che in Australia e in Nuova Zelanda<sup>122</sup>. Tale concezione, per vero, soltanto in questi ultimi decenni ha visto della parziali incrinature, non solo ad opera del legislatore, bensì pure da parte della giurisprudenza che, soprattutto nei Paesi dell'America Latina, ha talvolta attribuito una soggettività giuridica agli animali ma, più che altro, per risolvere questioni controverse aventi ad oggetto il diritto alla libertà degli animali o, meglio, quello a non subire sofferenze fisiche, tanto che i primi commentatori di queste sentenze hanno criticato la mancata esplicazione di siffatte statuizioni giurisprudenziali, soprattutto nella parte in cui riconoscevano gli animali quali soggetti giuridici. Invero, nella maggior parte delle vicende giudiziarie concernenti i diritti degli animali la giurisprudenza si è mostrata alquanto restia ad allargare i confini della soggettività giuridica utilizzando, all'uopo, non soltanto argomentazioni *stricto sensu* giuridiche, bensì pure motivazioni di natura squisitamente biologica, insistenti cioè sulle differenze genetiche tra gli esseri umani e quelli animali.

Lo studio dei vari ordinamenti mette in rilievo la volontà del legislatore di offrire maggiore protezione giuridica agli esseri animali, sebbene poi esistano almeno due problemi, strettamente collegati, nella materia *de qua*. Il primo riguarda la scelta delle migliori tecniche legislative da utilizzare per venire incontro alle esigenze degli animali o, sarebbe meglio dire, a quelle istanze provenienti dalla società civile che reclamano una maggiore 'attenzione' nei riguardi dei bisogni di queste "creature viventi", mentre il secondo riguarda l'operatività concreta delle azioni normative messe in campo dai vari Stati. Invero, una parte della dottrina, particolarmente quella italiana, ha fortemente auspicato l'ingresso della tutela degli animali nella Carta Costituzionale, quale passo fondamentale nell'ottica di raggiungere una loro completa protezione legale. Ma, l'osservazione comparatistica induce a ritenere che la costituzionalizzazione della dignità animale non possa considerarsi decisiva ai fini del discorso che si sta svolgendo, poiché i Paesi che hanno optato per tale strada "legislativa", si pensi alla Germania e alla Svizzera, hanno poi dovuto fare i conti con le difficoltà nel riuscire a tradurre l'affermazione della senzietà animale in provvedimenti normativi concreti; il descritto problema si manifesta, in maniera evidente, quando la normativa speciale non viene adeguata alle prescrizioni costituzionali e continua a far riferimento all'animale in termini di cosa e non di soggetto<sup>123</sup>. Una buona parte della dottrina, anche quella straniera, auspica dunque una vera e propria rivoluzione giuridica in materia, riassumibile nello slogan "*liberté, égalité, animalité*", a significare, non soltanto

<sup>122</sup> Cfr. A.W.L. SEE, *Animal Protection Laws of Singapore and Malaysia*, in 1 *Sing. JLS*, 125 (2013); S.M. WISE, *The Evolution of Animal Law since 1950*, in D.J. SALEM, A.N. Rowan (eds.), *The state of the animals*, vol. 2, Washington DC, 2003, 102.

<sup>123</sup> B.E. McLAUGHLIN, *op. cit.*, 179.

la presenza di una componente animale nell'essere umano, quanto il fatto che le grandi mutazioni normative avrebbero bisogno di un'azione politica rivoluzionaria<sup>124</sup>. In tale contesto, una parte della dottrina italiana, prendendo spunto dalle modifiche dei codici civili avvenute negli altri Paesi europei, ha sostenuto una riforma del nostro codice civile che non releghi più l'animale nell'ambito dei beni, eventualmente modificandone l'impostazione con la creazione di una categoria giuridica *ad hoc*<sup>125</sup>, così da adeguare la disciplina codicistica alle modifiche legislative intervenute in altri settori del diritto (si pensi al diritto penale), nonché alle statuizioni giurisprudenziali<sup>126</sup>. In effetti, il riconoscimento della senzietà dell'animale, da parte della giurisprudenza italiana<sup>127</sup>, confermerebbe la sempre più sentita esigenza di inquadrare l'animale come centro autonomo di imputazione di posizioni di tutela, come soggetto e non come mero oggetto di diritti<sup>128</sup>. Tuttavia, anche una revisione del codice civile in senso "animalista" non deve essere sopravvalutata; la qualificazione dell'animale in termini di soggetto, operata da un numero sempre maggiore di codici civili (si pensi, da ultimo, a quello francese e a quello belga), rappresenta, a nostro avviso, il segnale di un cambiamento nella visione dell'animale nella società, 'riflessa' (anche) nel dato normativo, piuttosto che la reale volontà del legislatore di attribuire all'animale una soggettività giuridica. Del resto, la tanto auspicata costituzionalizzazione della dignità animale, così come l'attribuzione di una soggettività giuridica a tali creature non necessariamente garantirebbero loro una maggiore tutela, considerato che nell'attuale contesto normativo la protezione dell'animale non viene tanto attuata tramite il riconoscimento di diritti in favore di quest'ultimo quanto, piuttosto, attraverso l'imposizione di doveri in capo agli esseri umani<sup>129</sup>. Ecco perché una parte della dottrina ritiene che, invece di creare un sistema di diritti in favore degli animali, sarebbe più corretto ed opportuno elaborare un insieme di norme di protezione riguardanti quest'ultimi, attraverso la previsione di doveri di protezione a carico dell'uomo<sup>130</sup>; ciò implica che la stessa espressione "diritti degli animali" avrebbe principalmente una valenza ideologico-propagandistica, dunque metagiuridica<sup>131</sup>.

In ultimo, bisogna tener conto anche degli "effetti collaterali" derivanti dall'attribuzione di una maggior tutela agli animali, con conseguente

---

<sup>124</sup> A. PETERS, *op. cit.*, 53.

<sup>125</sup> Così G. SETTANNI, M. Ruggi, *op. cit.*, 488.

<sup>126</sup> D. CERINI, *op. ult. cit.*, 9 s.

<sup>127</sup> Trib. Lucca, 24 gennaio 2020; Cass. pen., sez. III, 24 maggio 2016, n. 5235; Trib. Grosseto, 11 luglio 2015, n. 638; Trib. Milano, sez. IX civ., decr. 13 marzo 2013; Cass. pen., sez. III, 5 giugno 2007, n. 21805; Trib. Terni, 29 giugno 2002; Cass. pen., sez. III, 10 luglio 2000, n. 11056; Cass. pen., sez. III, 22 ottobre 1992; Cass. pen., sez. III, 27 aprile 1990, n. 6122.

<sup>128</sup> M. PITTALIS, *Cessazione della convivenza more uxorio e affidamento condiviso dell'animale "familiare"*, in *Famiglia e dir.*, 2017, 468.

<sup>129</sup> F. GARATTI, *La questione animale e le funzioni della responsabilità civile*, in *Contratto e impr. - Europa*, 2014, 746 ss.

<sup>130</sup> Cfr. R.A. POSNER, *Animal Rights*, in 110 *Yale Law J.*, 541 (2000).

<sup>131</sup> C.M. MAZZONI, *op. ult. cit.*, 510 s., 515. Sul punto cfr. F. Rescigno, *Una nuova frontiera per i diritti esistenziali: gli esseri animali*, in *Giur. costit.*, 1996, 3186.

riconoscimento di diritti in loro favore. A nostro avviso, la crescente attenzione nei riguardi di tali “esseri viventi”, espressione di un evidente processo di ‘umanizzazione’ (e parziale omologazione, quantomeno a livello ideologico, di quest’ultimi all’uomo), oltre al prevedibile aumento della loro protezione, conduce anche ad una crescente individuazione dei doveri a carico degli animali. Ma, siccome essi non possono essere destinatari di doveri (giuridici), quantomeno di doveri non ‘eseguibili’ coercitivamente, allora quest’ultimi finiscono, inevitabilmente, per ripercuotersi nella sfera giuridica dell’uomo, così riportando il discorso (un’altra volta) dall’animale all’uomo, dunque da una prospettiva biocentrica ad una antropocentrica. Insomma, lo studio della vicenda del cane “obbligato” a pagare le spese condominiali e l’esame delle prescrizioni, alquanto dettagliate ed “*animal friendly*”, dettate dal Code of Practice for the Welfare of Cats, in tema di benessere dei gatti, portano a chiedersi se l’attribuzione di maggiori diritti agli animali (diritto di vivere in condominio, diritto ad una sana alimentazione) si traduca in un aumento dei doveri a carico dell’uomo stesso (pagamento delle spese condominiali, obbligo di somministrare all’animale una dieta adeguata e ‘personalizzata’) e se, quindi, il rapporto uomo-animale finisca per tradursi, nuovamente, in una relazione uomo-uomo (proprietario dell’animale), nel primo caso e poteri statali-uomo (padrone del *pet*), nel secondo caso. Il conferimento di diritti umanoidi agli animali rischia di cadere in quell’antropocentrismo che tutte le teorie animaliste vogliono superare<sup>132</sup>. In fin dei conti, come è stato opportunamente sottolineato da una parte della dottrina, il diritto non pone regole che si rivolgono direttamente agli animali e lo stesso “diritto degli animali” è, del resto, un diritto creato dagli uomini e che si rivolge ai suoi consimili<sup>133</sup>.

Il diritto classifica l’animale sempre a partire dal punto di vista dell’uomo<sup>134</sup>; quindi esso è antropocentrico semplicemente perché è stato creato dall’uomo (e per l’uomo): se il diritto «si rivolge in modo sgraziato e insidioso già agli uomini, non può essere mite nei confronti delle creature non umane»<sup>135</sup>. A nostro avviso, il processo che sta portando, in quasi tutti gli ordinamenti giuridici, ad una maggior tutela degli animali continuerà anche nei prossimi anni e questo indipendentemente dalla concessione della soggettività giuridica, dall’attribuzione della senzietà o dalla consacrazione, a livello costituzionale, della dignità degli animali. Quanto appena detto è sostanzialmente confermato dalla legislazione speciale, nonché dalla giurisprudenza, dalla cui analisi emerge un *trend* volto ad attribuire maggiore protezione giuridica a queste creature viventi. Tuttavia, riteniamo che tale filone animalista costituisca un fenomeno ciclico, destinato dunque ad arrestare i propri effetti propulsivi nel campo giuridico allorché la crescente protezione normativa offerta agli animali comincerà a moltiplicare

<sup>132</sup> Cfr. C.M. MAZZONI, *La questione dei diritti degli animali*, in *La questione animale*, cit., 289.

<sup>133</sup> D. FRANCAVILLA, *op. cit.*, 860.

<sup>134</sup> T. GAZZOLO, *Diritto e divenire-animale*, in *Politica del diritto*, 2012, 713.

<sup>135</sup> Così P.L. PORTALURI, *Lupus lupus non homo. Diritto umano per l’ethos degli “animali”?*, in *Dir. economia*, 2018, 660.

i doveri giuridici (e non più solo morali) posti a carico degli esseri umani o quando tali doveri cominceranno ad esseri percepiti come eccessivamente onerosi dalla specie umana. Nel momento in cui l'attribuzione dei diritti agli animali si tradurrà in un "onere" per l'uomo o l'attuazione delle regole operative elaborate per garantire la concreta attuazione dei diritti riconosciuti agli esseri animali diverrà oltremodo complessa, il processo di tutela potrebbe arrestarsi o comunque subire un "ripensamento".

In ogni caso e al di là delle future traiettorie che verranno percorse dal diritto degli animali, lo studio storico dell'evoluzione legislativa in tema di tutela degli esseri animali e quello comparato, volto ad individuare le differenti soluzioni giuridiche messe in campo dai vari ordinamenti nella materia *de qua* sono utili a comprendere qual è il livello di civiltà (o di maturità) giuridica raggiunto dai vari Paesi. Ma non solo, poiché la questione animale costituisce anche una formidabile palestra per il giurista, un "campo di sperimentazione" (legale), un tema, cioè, su cui esercitarsi al fine di offrire risposte alle istanze, sempre più pressanti, di riconoscimento di una qualche forma di soggettività giuridica in favore di soggetti, entità, esseri, comunque li si chiami, diversi dall'uomo ed equiparabili, come finora avvenuto per gli animali, alle *res*: si pensi, in tal senso, ai sistemi dell'intelligenza artificiale, per i quali si pone, non soltanto un problema di attribuzione dei diritti (si pensi, ad esempio, ai diritti d'autore), ma anche una questione di imposizione di obblighi (è il caso della imputazione della responsabilità per gli autoveicoli a guida "autonoma").